



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE BANCHE DATI E ANTIFRODE

Roma 11 marzo 2014

Prot. N. 47 – 14 - 000982

Alle Imprese di assicurazione
con sede legale in Italia
che esercitano la r.c. auto
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia delle
Imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato terzo rispetto allo
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia in
regime di libera prestazione di servizi
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia in
regime di stabilimento
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 – ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 - ROMA

Oggetto: stima della riduzione degli oneri per sinistri derivante dall'accertamento di frodi.

Premessa

L'art. 30 della legge 24 marzo 2012 n. 27 ha previsto per le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri l'obbligo di redigere e di trasmettere all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione sull'attività antifrode, predisposta avuto riguardo, da un lato, al sistema organizzativo adottato dalle compagnie stesse e, dall'altro, ai concreti risultati raggiunti.

La stessa norma prevede, infatti, che le imprese siano tenute ad indicare “nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e di repressione delle frodi autonomamente svolta”.

Tanto premesso, si osserva che si sono verificati comportamenti non univoci da parte delle imprese con riguardo, da un lato, alle modalità di trasmissione e di pubblicazione della stima e, dall’altro, alle modalità di calcolo della stessa. Per ovviare a tale carenza di univocità si ritiene opportuno diramare le seguenti istruzioni.

1. Modalità di trasmissione e di pubblicazione della stima

La stima della riduzione degli oneri per sinistri sarà pubblicata nella Relazione sulla Gestione allegata al bilancio e riportata nella relazione annuale antifrode trasmessa annualmente all’IVASS, di cui al Regolamento ISVAP n. 44, all’interno del documento di sintesi di cui all’art. 5, punto 2, del citato regolamento.

Della stima le imprese in indirizzo ne danno evidenza nel proprio sito internet, nell’area dedicata all’assunzione delle polizze per i rischi connessi alla circolazione dei veicoli, garantendone un’adeguata visibilità in sede di consultazione del sito.

2. Modalità di redazione della stima

Nella stima le imprese in indirizzo avranno cura di indicare il valore complessivo degli importi decurtati dalla riserva sinistri durante l’esercizio a seguito dell’attività antifrode svolta, dovendosi con ciò intendere gli importi relativi ai “sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode definiti senza seguito”, enumerati nell’apposito campo previsto nel prospetto n. 1 della Sezione 2 della relazione annuale in tema di attività antifrode di cui al citato Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012.

Eventuali ulteriori fattispecie utilizzate nell’elaborazione della stima saranno adeguatamente motivate e documentate nella sede sopra indicata della relazione annuale antifrode, anche mediante allegazione, ove necessario, di documenti in formato *pdf*.

Considerato, infine, che l’attività diretta al contrasto delle frodi assicurative costituisce funzione caratterizzante il ciclo operativo delle imprese di assicurazione, si ritiene che non debbano essere dedotti dalla stima i costi sostenuti per lo svolgimento di detta attività, in quanto rientranti nella più generale valutazione della redditività dell’impresa stessa.

Distinti saluti.

Il Presidente